

ALLEGATO AL DECRETO n. 136 del 18 SETTEMBRE 2006

ALLEGATO A)

RICONOSCIMENTO PERSONALITA' GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO

(ARTT. 1 E 7, D.P.R. 361/2000 - ART. 14, D.P.R. 616/1977)

La documentazione necessaria per ottenere, da parte della Regione del Veneto, l'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, comportante il conferimento della personalità giuridica di un'Associazione, di una Fondazione e di altre Istituzioni di carattere privato, le cui finalità statutarie rientrino in materia devoluta alla competenza regionale e si esauriscano nell'ambito territoriale della Regione del Veneto (ciò deve risultare in maniera esplicita nello Statuto), è la seguente:

1. **domanda in bollo** (1) indirizzata al Presidente della Giunta Regionale del Veneto c/o Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti, Via Poerio, 34 - 30171 Mestre (VE), sottoscritta da soggetto espressamente autorizzato (colui al quale è conferita la rappresentanza dell'Ente o fondatore) contenente:

- l'indicazione (anche sintetica) degli scopi dell'Associazione, Fondazione o altra Istituzione;
- la sede legale;
- il codice fiscale (e/o l'eventuale numero di partita I.V.A), se già attribuito all'Ente;
- l'entità del patrimonio che deve essere adeguata alla realizzazione dello scopo e a garantire i terzi che vengano ad intrattenere rapporti con il nuovo Ente;
- l'ambito territoriale di operatività.

2. **n. 1 copia autentica dell'atto pubblico di costituzione** (art. 14 c.c., comma 1) e dello Statuto in bollo (1);

Lo Statuto deve essere articolato sui seguenti punti:

- denominazione dell'Ente;
- indicazione dello scopo (che non deve presentare fini di lucro);
- patrimonio (con indicazione dell'entità dello stesso);
- ambito territoriale di operatività (che deve limitarsi alla Regione del Veneto);
- sede legale ed eventuali sedi secondarie;
- durata;
- norme sull'ordinamento e l'amministrazione (Organi, ivi compreso l'Organo di Revisione Contabile, loro composizione, poteri e modalità di funzionamento) e per l'approvazione dei documenti di bilancio;
- per le Associazioni deve far seguito la disciplina riguardante i componenti (diritti e obblighi degli associati), nonché le condizioni per la loro ammissibilità, recesso ed esclusione;
- per le Fondazioni i criteri e le modalità di erogazione delle rendite;
- eventuali norme sull'estinzione e sulla devoluzione del patrimonio e per le Fondazioni anche quelle relative alla loro trasformazione.

3. **relazione**, debitamente sottoscritta, sulla situazione economico-patrimoniale, con indicazione dei mezzi a disposizione per il raggiungimento dei fini istituzionali, accompagnata da idonea documentazione (certificazione bancaria e perizia giurata di stima per eventuali beni immobili) atta a dimostrare la consistenza del patrimonio, che dovrà essere attuale e reale, non potendosi, in sede di avvio, fare affidamento su conferimenti futuri ed eventuali; nonché relazione sull'attività dell'Ente con indicazione delle prospettive sull'attività futura e delle valutazioni su quella eventualmente già svolta nel passato. Si precisa che l'eventuale attività commerciale svolta dall'Ente deve avere natura strumentale e carattere non prevalente e che per essa dovrà tenersi apposita contabilità separata.
4. se trattasi di Ente di fatto già operativo, copia semplice dei documenti contabili approvati relativi agli ultimi due anni (bilancio preventivo e consuntivo), debitamente sottoscritti dal Presidente e accompagnati dalla relazione dell'Organo di Revisione Contabile, se già previsto.
5. per le O.N.L.U.S.: – attestazione di iscrizione all'Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S. (artt. 1 e 4, D.M. 18 luglio 2003, n. 266); oppure – dichiarazione di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (art. 4 L.R. 40/1993).
6. per le Associazioni Sportive Dilettantistiche: – attestazione di iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I. (deliberazione del Consiglio Nazionale del Coni dell'11 novembre 2004 n. 1288 in attuazione dell'art. 5 D.Lgs. 242/1999).

Si fa presente che:

- l'Amministrazione potrà chiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini istruttori;
- è possibile inviare, prima della produzione formale della documentazione sopra elencata, una bozza dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, per un esame preventivo del loro contenuto.

Nota bene

Nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato sono indicati tutti i dati e gli elementi conoscitivi di cui all'art. 4 del D.P.R. 361/2000, quali desunti dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto, nonché dalle eventuali successive modifiche.

Ulteriori altri dati personali, inseriti di iniziativa delle parti nei documenti sopra citati nonché nell'eventuale ulteriore documentazione prodotta, saranno parimenti resi noti a terzi richiedenti visure o certificazioni (ex art. 3, comma 8, D.P.R. 361/2000), salvo che le stesse parti non ne abbiano stabilito l'incomunicabilità per riferimento alle norme di cui al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

(1) sono esenti dall'imposta di bollo:

- a) le Associazioni di Volontariato di cui alla L. 266/1991 iscritte nel Registro Regionale del Volontariato;
- b) le O.N.L.U.S. di cui al D.Lgs. 460/1997 iscritte all'Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S. (artt. 1 e 4, D.M. 18 luglio 2003, n. 266);
- c) ogni altro Ente che ne sia espressamente esentato da specifiche disposizioni legislative.